



FORNITURA DI UN SISTEMA ANALITICO COMPLETO PER L'ESECUZIONE DEL TEST TROPONINA I HS CON DIAGNOSTICA IN VITRO POINT OF CARE TESTING (POCT)

CHIARIMENTI

1) Relativamente a quanto previsto all'art 1 del capitolato speciale e alle eventuali attività di installazione, manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature e degli accessori offerti, si chiede di confermare che, in caso di accordi quadro con data certa stipulati con le società che eseguiranno queste attività, tali prestazioni non si configurino quali attività da affidare in subappalto ai sensi dell'art 105 comma 3 lettera c bis del D. Lgs 50/2016.

La configurabilità di prestazioni affidate a terzi, quale subappalto, è esclusivamente rimessa alla disciplina citata nel quesito.

2) Premesso che al punto 7 dell'art 2 del capitolato speciale è previsto "che gli strumenti devono essere connessi bi-univocamente con il LIS del Servizio Medicina di Laboratorio del P.O. di Mantova (Halia/DNLab – Dedalus ex NoemaLife) si chiede di confermare che l'interfacciamento con il LIS di laboratorio siano a carico della ditta aggiudicataria, che le attività di interfacciamento dei sistemi offerti nell'ambito della procedura e l'eventuale manutenzione su detti interfacciamenti saranno necessariamente svolte dal fornitore del LIS aziendale, pertanto già individuato e verificato da codesta Stazione Appaltante, con la presente siamo a chiedere conferma che le predette prestazioni non debbano essere qualificate quali attività affidate in subappalto e che per le stesse non siano pertanto necessari i relativi adempimenti previsti per legge ex art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Confermato quanto premesso nel quesito formulato relativamente alle operazioni di interfacciamento al LIS aziendale, per il subappalto si rinvia alla risposta data alla domanda n.1.

3) Si chiede di confermare che in sede di offerta non debba essere presentata la documentazione dei subappaltatori e che, in caso di ricorso



al subappalto, si debba solo indicare l'attività subappaltata senza fornire l'indicazione della quota subappaltata. Tanto si richiede in forza dell'art. 52 lett. a del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 e della legge 17 gennaio 2022 n. 238 che ha abrogato il comma 6 dell'art. 105 D.lgs. 50/16.

Si conferma quanto richiesto nel quesito.

4) Posto che a pag. 8 di 23 – Condizione di fornitura lettera a) della Richiesta d'offerta si precisa che “ Restano a carico del Fornitore gli eventuali lavori edili, compresi quelli di eventuale rinforzo della pavimentazione, gli adeguamenti impiantistici, le canalizzazioni e tutti gli ulteriori interventi da realizzarsi ai fini dell'installazione del sistema analitico proposto”, si chiede di confermare che la realizzazione delle opere necessarie alla installazione delle apparecchiature possa essere qualificata come prestazione secondaria e che la stessa possa essere assunta da:

1. una o più mandanti di un ATI verticale ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
2. una o più imprese munite della necessaria qualificazione tramite subappalto qualificante
3. in avvalimento

Alla luce di quanto precede, chiediamo quanto segue:

a) confermare che sia ammessa:

- la partecipazione alla gara in ATI verticale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. con una o più imprese;
- la possibilità che la mandante del raggruppamento esegua i lavori di installazione compresi nell'oggetto della gara;

b) confermare che l'esecuzione delle forniture sia la prestazione principale e l'esecuzione dei lavori la prestazione secondaria, così come richiesto dal citato comma 2 dell'art. 48;

c) esplicitare i requisiti di qualificazione necessari per l'esecuzione delle opere comprese nell'oggetto dell'appalto, le relative categorie SOA nonché l'indicazione dell'attività prevalente e di quella scorporabile, oppure i requisiti di qualificazione per lavori inferiori ai € 150.000,00 di cui all'art. 90 DPR 207/2010 e le abilitazioni di cui al D.M. 37/2008;

d) confermare, in alternativa, che i lavori edili ed impiantistici possono essere subappaltati in toto a impresa dotata dei necessari requisiti e che



non è necessario procedere con avvalimento stante la natura “qualificante” del subappalto

Si precisa che non sono previste opere edili al di fuori della installazione della apparecchiatura.

5) con riferimento a quanto richiesto nell'allegato 2 (“ dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ASST di Mantova, pubblicato nell'area Amministrazione Trasparente del sito web www.asst-mantova.it (Disposizioni Generali Atti Generali Codice disciplinare e di condotta) e di accettarne i contenuti, impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, le regole e i principi in esso espressi a pena di risoluzione del contratto considerato che può parimenti essere garantito il rispetto del Codice di Comportamento Nazionale con il riferimento all'impegno assunto all'osservanza del proprio “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001” ed ai principi contenuti nel proprio Codice Etico consultabile sul sito della scrivente, si chiede se sia possibile prevedere che le Parti si impegnino al rigoroso rispetto del D.Lgs. N. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni attenendosi alle norme contenute nel proprio Codice Etico e del proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

In subordine, qualora non fosse possibile accogliere tale richiesta, si chiede di confermare che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte della scrivente debba essere riferito alle sole previsioni ivi contenute applicabili anche per l'Operatore Economico per quanto compatibili ex art. 2 comma 3 DPR 16 aprile 2013, n. 62.

Si conferma che il rispetto del Codice di Comportamento aziendale di codesta Amministrazione da parte dell'Operatore Economico è riferito alle sole previsioni applicabili per l'Operatore Economico aggiudicatario e compatibili con l' ex art. 2, comma 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 62.

6) Con riferimento al patto di integrità da voi menzionato e agli obblighi che l'O.E. deve assumere in tema di conflitti di interesse, si chiede di confermare:

a) che l'ambito applicativo della dichiarazione sia limitato, per l'operatore



economico, ai soggetti giuridicamente abilitati a rappresentare l'O.E./aggiudicatario, ovvero componenti del CDA e procuratori rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d, e), f), g), comma 2 e comma 5 lettera l) del D. Lgs 50/2016 ed i procuratori dotati di poteri, seppur non rilevanti ai sensi dell'art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d, e) f), g) del D. Lgs n. 50/2016;

b) che l'ambito applicativo della dichiarazione richiesta sia limitato, per codesto Ente, al solo personale coinvolto nella procedura in oggetto e che abbia o debba esercitare poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A., come previsto dall'art. 53 d.lgs. 165/01. A tal riguardo si chiede di voler fornire i nominativi di codesti soggetti, anche con riferimento alla fase di esecuzione contrattuale, al fine di poter rendere la dichiarazione nei confronti di soggetti determinati.

Con riferimento al Patto di integrità in materia di contratti pubblici di cui alla D.G.R. della Lombardia n. 1751 del 17/06/2019, si precisa che la dichiarazione dell'operatore vale ad escludere la sussistenza anche di un potenziale conflitto di interesse di uno dei soggetti abilitati a rappresentarlo, mentre per quanto riguarda il personale dipendente di questa Azienda, le disposizioni sono riferibili a tutto il personale che con la stessa intrattiene attualmente un rapporto di lavoro dipendente o professionale, a prescindere dalle funzioni svolte nell'ambito della procedura in oggetto, quindi anche ai soggetti non espressamente indicati nella documentazione di gara.

7) Posto che a pag 16 di 23 "Tempi e Modalità di trasmissione delle informazioni" è specificato "La compilazione della Scheda T&T, a cura dell'aggiudicatario, dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di abilitazione a sistema del soggetto preventivamente individuato ed abilitato ad operare sulla Piattaforma" si chiede di confermare che la scheda debba essere compilata solo in caso di aggiudicazione e non in fase di presentazione dell'offerta.

Si conferma che l'adempimento relativo alla compilazione della Scheda T&T sarà in capo al solo Operatore Economico aggiudicatario della procedura di gara.



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Mantova, lì 09/09/2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr. Cesarino Panarelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.